

# **STATUTO**

**della Società Tiratori del Circolo di Giubiasco  
fondata nel 1913**

**dalla fusione delle Società Tiratori di Campagna e  
Tiratori della Valle Morobbia esistenti fin dal 1905**



***Valido dal 17 marzo 2023***

## Indice

I.	Generalità .....	5
	Articolo 1 – Nome e sede.....	5
	Articolo 2 – Scopo .....	5
	Articolo 3 – Affiliazione .....	5
II.	Adesione .....	6
	Articolo 4 – Categorie dei membri .....	6
	Articolo 5 – Disposizioni comuni .....	6
	Articolo 6 – Membri attivi.....	7
	Articolo 7 – Membri sostenitori.....	7
	Articolo 8 – Membri onorari.....	8
	Articolo 9 – Ammissione di membro attivo .....	8
	Articolo 10 – Cessazione dell'affiliazione.....	8
III.	Organizzazione .....	9
	Articolo 11 – Organi .....	9
	Articolo 12 – Assemblea generale .....	9
	Articolo 13 – Composizione .....	9
	Articolo 14 – Competenze dell'Assemblea Generale .....	10
	Articolo 15 – Presentazione di proposte .....	10
	Articolo 16 – Preavviso e convocazione .....	10
	Articolo 17 – Esercizio del diritto di voto .....	10
	Articolo 18 – Votazioni.....	11
	Articolo 19 – Elezioni .....	11
	Articolo 20 – Comitato .....	11
	Articolo 21 – Durata del mandato .....	12
	Articolo 22 – Requisiti per l'elezione nel Comitato .....	12
	Articolo 23 – Competenze.....	12
	Articolo 24 – Sedute di comitato .....	13
	Articolo 25 – Commissione di revisione.....	13
	Articolo 26 – Processo decisionale e quorum degli organi.....	13
	Articolo 27 – Esecuzione e registrazione delle decisioni nel verbale.....	14
IV.	Finanze.....	14
	Articolo 28 – Anno contabile.....	14
	Articolo 29 – Entrate .....	14
	Articolo 30 – Uscite .....	14

Articolo 31 – Diritto di firma.....	14
Articolo 32 – Responsabilità .....	15
Articolo 33 – Fondi e fondazioni.....	15
V. Altre disposizioni.....	15
Articolo 34 – Direttive FST .....	15
Articolo 35 – Fondamenti del tiro fuori servizio.....	15
Articolo 36 – Scioglimento della società .....	16
VI. Disposizioni finali .....	16
Articolo 37 – Modifica statuto .....	16
Articolo 38 – Uguaglianza dei sessi.....	16
Articolo 39 – Abrogazione delle disposizioni esistenti.....	16
Articolo 40 – Disposizioni transitorie .....	17
Articolo 41 – Approvazione ed entrata in vigore.....	17

# I. Generalità

## **Articolo 1 – Nome e sede**

- 1 Con il nome di Società Tiratori del Circolo di Giubiasco (di seguito la Società) esiste un'associazione ai sensi dell'articolo 60 e segg. del Codice Civile Svizzero (CC).
- 2 La Società è stata fondata il 30 marzo 1913
- 3 La sua sede è all'indirizzo postale del Presidente
- 4 L'associazione è politicamente apartitica e aconfessionale.

## **Articolo 2 – Scopo**

- 1 La Società persegue i seguenti scopi:
  - a) svolge gli esercizi del tiro fuori servizio obbligatori e volontari secondo le disposizioni legali della Confederazione;
  - b) promuove lo sport del tiro e l'attività di tiro nel suo comune/comprendorio;
  - c) sostiene le possibilità di istruzione, formazione e competizione per i membri e le parti interessate;
  - d) organizza eventi, realizza eventi di tiro e partecipa con i suoi membri alle competizioni offerte;
  - e) forma giovani e adulti nelle discipline di tiro offerte dall'associazione;
  - f) coordina le attività dei suoi membri e sostiene l'adeguata formazione e il perfezionamento dei funzionari dell'associazione;
  - g) promuove il cameratismo e la convivialità e coltiva i suoi beni culturali e le sue tradizioni;
  - h) rappresenta gli interessi dei membri nelle associazioni e organizzazioni sovraordinate di tiro;
  - i) è impegnata nella difesa nazionale;
- 2 La Società elabora programmi, concetti e progetti per raggiungere i suoi obiettivi e li attua in modo mirato utilizzando misure adeguate come regolamenti, contratti e risoluzioni.
- 3 Essa non persegue alcun scopo economico. I fondi generati sono utilizzati nel senso dello scopo dell'associazione.

## **Articolo 3 – Affiliazione**

- 1 La Società è membro di:
  - a) della Federazione Ticinese delle Società di Tiro;
  - b) dell'USS-Assicurazioni.
- 2 Sotto il numero dell'associazione 1.21.0.00.048, l'associazione è anche membro indiretto della Federazione sportiva Svizzera di Tiro (FST).
- 3 Con riserva dell'approvazione delle associazioni superiori, la Società può, mediante delibera, unirsi ad altre organizzazioni nello sport del tiro o stringere legami giuridici, a condizione che questi siano compatibili con lo scopo dell'associazione.

## **II. Adesione**

### **Articolo 4 – Categorie dei membri**

- 1 La Società riconosce le seguenti categorie:
  - a) membro attivo;
  - b) membro sostenitore;
  - c) membro onorario.
- 2 I membri di queste categorie hanno diversi diritti e doveri come stabilito in questo statuto.
- 3 Il Comitato può stabilire ulteriori diritti e doveri nei regolamenti per le singole categorie di membri. Questi regolamenti devono essere pubblicati sul sito web dell'associazione o nella documentazione presso lo stand di tiro.
- 4 Al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, l'Associazione ha ammesso e riconosciuto le persone elencate nell'allegato come membri delle varie categorie.

### **Articolo 5 – Disposizioni comuni**

- 1 Tutti i membri dell'associazione con diritto di voto ed elettorale (attivi e onorari) devono essere registrati nell'Amministrazione delle Società e Federazioni (VVA) secondo le specifiche FST e assicurati dall'associazione con la cooperativa USS-Assicurazioni.
- 2 Diventando membro dell'Associazione, ogni membro si assoggetta allo statuto, ai regolamenti e alle disposizioni di attuazione di questa Associazione e rispetta le risoluzioni degli organi dell'Associazione. Allo stesso tempo, sono applicabili le norme e i regolamenti delle associazioni sovraordinate a questa associazione e il riconoscimento delle loro risoluzioni. Lo stesso vale per la FST.
- 3 Il membro dell'associazione si assoggetta anche all'autorità disciplinare degli organi giurisdizionali della FST e riconosce le loro decisioni.
- 4 La consegna all'indirizzo o all'ultimo indirizzo e-mail notificato all'associazione soddisfa i requisiti dello statuto.
- 5 Gli stranieri possono essere accettati come membri e ammessi alle manifestazioni di tiro, nel rispetto delle disposizioni d'applicazione della FST e delle leggi cantonali e federali. La partecipazione agli esercizi federali è subordinata all'autorizzazione delle autorità militari cantonali (art. 12 dell'ordinanza del Consiglio federale sul tiro fuori servizio).
- 6 I membri delle forze armate e altri beneficiari di prestazioni federali che svolgono solo gli esercizi federali sono ammessi agli stessi senza versare un contributo personale.
- 7 I tiratori che desiderano sparare solo gli esercizi federali e per i quali l'associazione non ha diritto ai sussidi federali, sono ammessi senza iscriversi all'associazione di tiro. Un ragionevole contributo alle spese può essere richiesto per lo svolgimento degli esercizi federali.
- 8 Un contributo alle spese può essere richiesto ai non membri la cui attività volontaria si limita alla partecipazione agli esercizi preliminari degli esercizi federali. Non possono essere imposti altri obblighi. Chiunque paghi solo un contributo alle spese non è considerato membro dell'associazione.

## **Articolo 6 – Membri attivi**

- <sup>1</sup> Un membro attivo è una persona fisica che è stata accettata come membro dell'associazione da una risoluzione del comitato.
- <sup>2</sup> Il membro attivo ha i seguenti diritti:
  - a) diritti d'assemblea secondo l'art. 17;
  - b) diritti all'informazione sugli affari dell'associazione;
  - c) diritto di partecipare alle manifestazioni e agli allenamenti dell'associazione, nonché agli eventi di tiro secondo il programma annuale o alle gare di tiro di terzi secondo l'invito a partecipare;
  - d) diritto alla formazione e al perfezionamento secondo le specifiche dell'organizzatore del corso.
- <sup>3</sup> Il membro attivo ha i seguenti obblighi:
  - a) indicare l'identità e le informazioni necessarie per la pratica dello sport di tiro, nonché il domicilio attuale e l'indirizzo e-mail;
  - b) partecipazione all'assemblea generale dell'associazione e al lavoro volontario deciso dal comitato;
  - c) il pagamento della quota associativa annuale e altri obblighi finanziari verso l'associazione e verso le associazioni superiori;
  - d) obblighi di cooperazione secondo i regolamenti e le risoluzioni delle persone/organizzazioni responsabili.
- <sup>4</sup> Minorenni possono diventare membri attivi con il consenso scritto del titolare dell'autorità parentale.

## **Articolo 7 – Membri sostenitori**

- <sup>1</sup> Il socio sostenitore è una persona fisica o una persona giuridica, che esprime l'appartenenza all'associazione versando un contributo e costituisce così automaticamente questa appartenenza.
- <sup>2</sup> Non pratica lo sport del tiro.
- <sup>3</sup> Il membro sostenitore ha i seguenti diritti:
  - a) partecipazione all'assemblea generale dell'associazione ma senza diritti di assemblea secondo l'art. 17;
  - b) su invito del Comitato, partecipazione ad eventi in conformità con il programma annuale;
- <sup>4</sup> Il membro sostenitore ha i seguenti obblighi:
  - a) indicare la sua identità e il suo attuale indirizzo e indirizzo e-mail;
  - b) pagamento del contributo annuale.
- <sup>5</sup> Senza il pagamento del contributo, questa adesione si perde automaticamente per l'anno contabile successivo.

## **Articolo 8 – Membri onorari**

- 1 Un membro onorario è una persona fisica che, su richiesta del Comitato, riceve questo titolo personale dall'Assemblea Generale dell'Associazione in riconoscimento dei servizi resi.
- 2 Il titolo può essere assegnato se:
  - a) la persona è stata attivamente impegnata per almeno dieci anni a favore dell'associazione e del suo scopo, o
  - b) si è distinto nel campo del tiro a segno per meriti speciali.
- 3 Il membro onorario ha i medesimi diritti come i membri attivi.
- 4 Il membro onorario è esonerato dal pagamento della quota associativa annuale e da altri obblighi finanziari nei confronti dell'associazione.
- 5 La qualifica di socio onorario scade con la revoca da parte dell'Assemblea Generale dell'Associazione che può essere pronunciata se il titolare del titolo si è comportato in modo lesivo.

## **Articolo 9 – Ammissione di membro attivo**

- 1 L'ammissione come membro attivo avviene su richiesta del candidato con risoluzione del comitato.
- 2 Il candidato deve presentare la sua domanda di adesione oralmente o per iscritto al Presidente almeno quattro settimane prima.
- 3 Con la domanda, il candidato conferma di rispettare in ogni momento lo statuto, i regolamenti e le disposizioni esecutive dell'associazione così come le sue risoluzioni e di sottomettersi all'autorità disciplinare degli organi giudiziari della FST e di accettarne le decisioni.
- 4 La decisione del comitato è definitiva e non deve essere motivata.

## **Articolo 10 – Cessazione dell'affiliazione**

- 1 La qualità di socio si estingue per dimissioni, esclusione o decesso, a meno che il presente Statuto non preveda diversamente per le singole categorie di soci.
- 2 Le dimissioni di un membro attivo sono possibili alla fine dell'anno finanziario. La lettera di dimissioni deve essere indirizzata al Comitato e deve pervenire per iscritto entro la fine dell'anno. L'intera quota associativa è dovuta per l'anno in questione.
- 3 Un membro dell'Associazione può essere escluso dal Comitato in qualsiasi momento se:
  - a) viola ripetutamente le norme e i regolamenti dell'associazione o non rispetta le sue deliberazioni nonostante l'avvertimento scritto;
  - b) viola ripetutamente le norme e i regolamenti delle federazioni superiori o non rispetta le loro decisioni nonostante un richiamo scritto; oppure
  - c) si dimostri indegno di far parte dell'associazione o metta in pericolo la reputazione dell'associazione.
  - d) I soci che non adempiono agli obblighi sociali per almeno due anni vengono automaticamente radiati.

### **III. Organizzazione**

#### **Articolo 11 – Organi**

- 1 Gli organi dell'associazione sono:
  - a) l'assemblea generale;
  - b) il comitato;
  - c) la commissione di revisione.
- 2 Il Comitato emette i necessari regolamenti dell'Associazione e determina l'organizzazione interna.

#### **Articolo 12 – Assemblea generale**

- 1 L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'Associazione.
- 2 Può essere convocata dal comitato come assemblea generale ordinaria o straordinaria.
- 3 L'Assemblea Generale ordinaria si tiene annualmente, prima del rapporto d'istruzione.
- 4 Se almeno un quinto dei membri richiede una riunione straordinaria dell'Associazione, il Comitato convocherà tale riunione entro sei settimane dal ricevimento della richiesta scritta e con i punti e le mozioni all'ordine del giorno richiesti.
- 5 Il Presidente presiede l'assemblea dell'Associazione, dà e ritira la parola e può espellere dalla sala le persone che disturbano.

#### **Articolo 13 – Composizione**

- 1 L'Assemblea dell'Associazione è composta dai seguenti partecipanti:
  - a) membri attivi;
  - b) membri sostenitori;
  - c) membri onorari;
  - d) comitato;
  - e) commissione di revisione.
- 2 Il Comitato può invitare ospiti. Questi ultimi non godono del diritto di assemblea ai sensi dell'art. 17.
- 3 I membri presenziano di persona all'assemblea generale dell'associazione. Il trasferimento dei diritti di assemblea non è permesso.



## **Articolo 14 – Competenze dell'Assemblea Generale**

- 1 L'Assemblea Generale dell'Associazione ha tutti i poteri conferitile dalla legge e dal presente Statuto:
  - a) elegge gli scrutatori;
  - b) approva l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dell'Associazione;
  - c) approva il verbale dell'ultima assemblea dell'associazione;
  - d) prende atto della relazione annuale del presidente;
  - e) prende atto della relazione della commissione di revisione;
  - f) approva il bilancio annuale che comprende lo stato patrimoniale e il conto economico per l'anno finanziario passato;
  - g) approva il preventivo del successivo anno finanziario;
  - h) approva le quote associative e altri obblighi finanziari nei confronti dell'Associazione;
  - i) dà scarico al comitato;
  - j) decide sulle mozioni del comitato e dei membri;
  - k) elegge il presidente;
  - l) elegge gli altri membri del Comitato;
  - m) elegge la commissione di revisione;
  - n) concede e revoca lo stato di membro onorario;
  - o) licenzia i membri del Comitato e i revisori dei conti;
  - p) approva lo statuto e le sue modifiche;
  - q) approva la fusione o lo scioglimento dell'Associazione.

## **Articolo 15 – Presentazione di proposte**

- 1 I membri devono presentare proposte per l'assemblea dell'associazione per iscritto al comitato almeno quattro settimane prima della riunione.
- 2 La richiesta deve contenere le proposte brevemente motivate.

## **Articolo 16 – Preavviso e convocazione**

- 1 La data, l'ora e il luogo dell'assemblea generale devono essere comunicati ai membri almeno quattro settimane prima via e-mail o in altro modo.
- 2 Il comitato decide l'ordine del giorno e l'invito (ordine del giorno con ulteriori documenti della riunione) viene inviato per e-mail o in altro modo ai membri dell'associazione almeno due settimane prima della riunione.
- 3 L'assemblea generale così convocata può validamente decidere.

## **Articolo 17 – Esercizio del diritto di voto**

- 1 All'assemblea generale dell'associazione, ogni membro presente e con diritto di voto ha un voto con la riserva di quanto previsto all'articolo 7 capoverso 3.
- 2 La persona con diritto di voto deve dimostrare la propria identità quando gli viene chiesto dal presidente dell'assemblea.
- 3 Un membro dell'associazione è escluso dal diritto di voto se deve essere presa una decisione che riguarda direttamente lui, il suo coniuge o una persona legata a lui in linea diretta.

## **Articolo 18 – Votazioni**

- 1 Le votazioni sulle proposte hanno luogo in modo aperto, a meno che l'assemblea generale non decida diversamente.
- 2 Si applica la maggioranza semplice dei voti espressi.
- 3 In caso di scrutinio segreto, il numero di schede valide scrutinate è utilizzato per determinare la maggioranza. Le schede bianche e quelle non valide non vengono contate.
- 4 In caso di parità il Presidente ha diritto al voto decisivo.

## **Articolo 19 – Elezioni**

- 1 Le elezioni hanno luogo apertamente, a meno che l'Assemblea Generale non decida diversamente con una maggioranza semplice dei votanti presenti.
- 2 Nel primo scrutinio vale la maggioranza assoluta, 50% +1 degli aventi diritto al voto. Nel secondo scrutinio e in quelli successivi, si applica la maggioranza semplice dei voti espressi.
- 3 In caso di parità di voti tra due o più candidati per lo stesso seggio, si terrà un'elezione di ballottaggio tra questi candidati. In caso di ulteriore parità, il presidente della riunione procede al sorteggio.
- 4 In caso di scrutinio segreto, il numero di schede valide scrutinate è utilizzato per determinare la maggioranza assoluta. Le schede bianche e non valide non vengono contate.

## **Articolo 20 – Comitato**

- 1 Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da un minimo di 5 e un massimo di 9 membri, che sono eletti dall'assemblea generale dell'associazione.
- 2 Le seguenti funzioni devono essere ricoperte nel comitato:
  - a) presidente;
  - b) vicepresidente;
  - c) direttore di tiro;
  - d) segretario;
  - e) cassiere;
  - f) altre funzioni determinate dal Comitato stesso.
- 3 Ad eccezione del Presidente, il Comitato si costituisce da solo. Il presidente presiede anche le riunioni del comitato e rappresenta l'associazione.
- 4 Se il presidente è impossibilitato a esercitare la sua funzione, il vicepresidente ne fa le veci.
- 5 Il cumulo di cariche è permesso.
- 6 Il comitato è fondamentalmente attivo su base volontaria.

## **Articolo 21 – Durata del mandato**

- 1 La durata del mandato del Comitato è di quattro anni.
- 2 Avrà inizio alla chiusura dell'assemblea dell'Associazione in cui il Comitato è stato eletto e terminerà alla chiusura dell'assemblea dell'Associazione dell'anno di scadenza.
- 3 Se un membro lascia il comitato durante il mandato a causa di morte, esclusione o dimissioni, la successiva Assemblea Generale dell'Associazione eleggerà un membro del Comitato per il restante periodo del mandato.
- 4 Se il numero dei membri di comitato si riduce a meno della metà dei membri eletti, i revisori convocano un'assemblea straordinaria dell'Associazione in cui si tengano elezioni supplementari per il resto del mandato.

## **Articolo 22 – Requisiti per l'elezione nel Comitato**

- 1 Solo i membri attivi dell'Associazione sono eleggibili nel Comitato.
- 2 La rielezione è consentita.

## **Articolo 23 – Competenze**

- 1 Il Comitato decide su tutte le questioni che, secondo la legge e il presente Statuto, non sono assegnate all'Assemblea Generale dell'Associazione o ai revisori dei conti, rispettivamente che gli sono attribuite dal presente statuto.
- 2 Il Comitato ha in particolare i seguenti poteri:
  - a) gestisce gli affari correnti;
  - b) emette i regolamenti necessari nell'associazione;
  - c) prepara gli affari dell'Assemblea dell'Associazione e presenta le rispettive proposte;
  - d) prepara il programma annuale;
  - e) designa, oltre agli organi, le funzioni che richiede per l'adempimento dello scopo dell'Associazione ed emette a tal fine un capitolato d'onori con i rispettivi compiti e competenze;
  - f) nomina e rimuove i funzionari per le funzioni di cui sopra;
  - g) approva i contratti;
  - h) conclude accordi di cooperazione con altre associazioni e/o associazioni di livello superiore;
  - i) ha il diritto di mozione per tutti gli affari dell'assemblea dell'associazione.
  - j) designa le persone che rappresentano l'Associazione nelle associazioni di livello superiore;
  - k) dispone di un'autorità di spesa aggiuntiva una tantum per spese non incluse nel preventivo, fino a un massimo di CHF 15'000.00.

## **Articolo 24 – Sedute di comitato**

- 1 Il Comitato si riunisce ogni volta che gli affari lo richiedono, ma almeno tre volte durante l'anno finanziario.
- 2 Il Presidente invita alla riunione via e-mail. Salvo casi urgenti, l'invito è emesso almeno dieci giorni prima e include l'ordine del giorno e qualsiasi altro documento della riunione.
- 3 Ogni membro del Comitato può chiedere al presidente di convocare una riunione, indicando l'ordine del giorno. Questa deve avvenire entro tre settimane.
- 4 Nel caso di questioni urgenti e a condizione che nessun membro del Comitato richieda una deliberazione orale, è valida la delibera per lettera circolare (posta o e-mail).
- 5 Invece di una riunione, le delibere orali e l'approvazione delle risoluzioni possono essere condotte anche per telefono o in videoconferenza.

## **Articolo 25 – Commissione di revisione**

- 1 L'Assemblea generale elegge due revisori per la stessa durata del mandato del Comitato.
- 2 I revisori si accordano sulla presidenza e hanno esperienza nel campo della gestione contabile.
- 3 I revisori hanno il diritto di ispezionare tutti gli atti e possono interrogare i membri dell'associazione.
- 4 Controllano i conti annuali e qualsiasi altra cassa dell'Associazione, nonché i conti degli eventi dell'Associazione.
- 5 Presentano una relazione scritta all'Assemblea Generale e presentano le relative proposte di risoluzione.
- 6 Nella misura in cui ciò è deciso dall'assemblea generale, i revisori dei conti gestiscono l'ufficio elettorale e di scrutinio in un'assemblea che prevede delle elezioni.
- 7 La revisione può essere esternalizzata.

## **Articolo 26 – Processo decisionale e quorum degli organi**

- 1 Solo le assemblee generali, le riunioni del comitato o dei revisori dei conti debitamente convocate in conformità al regolamento, possono decidere validamente.
- 2 Questi possono deliberare solo su questioni che sono state debitamente incluse nell'ordine del giorno.
- 3 Per prendere una decisione valida, almeno la metà dei membri del Comitato deve essere presente alla riunione.  
Per le riunioni dei revisori, tutti i membri devono essere presenti alla riunione.
- 4 Una maggioranza di due terzi dei presenti e aventi diritto di voto è richiesta per l'approvazione degli articoli dello statuto e per una fusione dell'associazione, e una maggioranza di tre quarti è richiesta per lo scioglimento dell'associazione.
- 5 Nel caso di risoluzioni con quorum maggiorato, deve essere presente almeno la metà dei membri dell'Associazione con diritto di voto secondo l'attuale lista dei membri del SSV-Admin. Se l'assemblea generale convocata per decidere lo scioglimento non raggiunge il quorum richiesto, il Comitato convoca una nuova assemblea straordinaria per decidere lo scioglimento con una maggioranza di due terzi dei voti presenti.
- 6 In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente della riunione o della sessione.

### **Articolo 27 – Esecuzione e registrazione delle decisioni nel verbale**

- <sup>1</sup> Le decisioni devono essere registrate nel verbale. I verbali devono essere approvati e archiviati dall'organo competente durante la riunione successiva.
- <sup>2</sup> La decisione di un organo entra in vigore immediatamente, a meno che l'organo non decida altrimenti.
- <sup>3</sup> Per gli organi, il rispettivo presidente è responsabile dell'attuazione, a meno che l'organo non decida diversamente.

## **IV. Finanze**

### **Articolo 28 – Anno contabile**

- <sup>1</sup> L'anno contabile corrisponde all'anno civile.

### **Articolo 29 – Entrate**

- <sup>1</sup> L'associazione è finanziata in particolare dalle seguenti entrate:
  - a) quote associative;
  - b) contributi;
  - c) multe;
  - d) tasse;
  - e) doni, donazioni e lasciti;
  - f) altre entrate da attività associative.
- <sup>2</sup> Le quote associative per le rispettive categorie, i prelievi, le multe e le tasse sono approvate dall'Assemblea dell'Associazione per l'anno finanziario successivo.
- <sup>3</sup> Il comitato ha il diritto di addebitare ai membri dell'associazione gli obblighi finanziari da pagare alle associazioni superiori.
- <sup>4</sup> Le quote associative annuali devono essere pagate entro il 30 aprile.

### **Articolo 30 – Uscite**

- <sup>1</sup> Il Comitato utilizzerà i fondi dell'Associazione in conformità con il preventivo approvato.
- <sup>2</sup> Può delegare poteri di spesa a funzionari e agenti e fissarne gli importi.
- <sup>3</sup> Le spese decise dal Comitato in aggiunta al preventivo approvato devono essere comunicate per iscritto all'Assemblea Generale dell'Associazione.

### **Articolo 31 – Diritto di firma**

- <sup>1</sup> Il Comitato decide sui diritti di firma nell'Associazione.
- <sup>2</sup> Ad eccezione delle operazioni bancarie, per le quali il Cassiere può firmare individualmente fino ad un importo determinato dal Comitato o per specifiche operazioni bancarie, si applica la firma collettiva a due.

### **Articolo 32 – Responsabilità**

- <sup>1</sup> I debiti dell'associazione sono garantiti esclusivamente dal patrimonio dell'associazione.
- <sup>2</sup> Una responsabilità personale dei membri dell'associazione è esclusa.

### **Articolo 33 – Fondi e fondazioni**

- <sup>1</sup> L'Associazione può istituire fondi per scopi specifici. L'Assemblea dell'Associazione decide sull'istituzione, l'amministrazione e lo scioglimento.
- <sup>2</sup> I fondi fanno parte del bilancio annuale. Essi devono essere gestiti e contabilizzati separatamente. Tuttavia, devono essere visibili nel bilancio.

## **V. Altre disposizioni**

### **Articolo 34 – Direttive FST**

- <sup>1</sup> Per il tiro sportivo in seno all'associazione, sono applicate la *Regole per il Tiro Sportivo* edite dalla FST (RTSp).
- <sup>2</sup> Inoltre, i regolamenti FST si applicano nell'associazione in particolare in materia di:
  - a) combattere e prevenire il doping;
  - b) etica, molestie e mobbing;
  - c) protezione dei dati.

### **Articolo 35 – Fondamenti del tiro fuori servizio**

- <sup>1</sup> Per il tiro fuori servizio valgono in particolare le disposizioni legali della Confederazione, ossia l'ordinanza del Consiglio federale sul tiro fuori del servizio (512.31), l'ordinanza del DDPS sul tiro (512.311), l'ordinanza sugli impianti di tiro (510.512), le questioni tecniche degli impianti di tiro per il tiro fuori servizio (51.065) e l'elenco dei mezzi ausiliari autorizzati per armi d'ordinanza e le armi parificate per gli esercizi federali (27.132) e relativi aggiornamenti.

## **Articolo 36 – Scioglimento della società**

- 1 Lo scioglimento della Società può avvenire:
  - su proposta del comitato;
  - su richiesta di un quinto dei membri aventi diritto di voto.

La Società può essere sciolta mediante deliberazione dell'assemblea appositamente convocata e con la maggioranza secondo articolo 26.

- 2 In caso di scioglimento della Società gli archivi ed il patrimonio sociale dovranno essere consegnati alla SMPP, la quale li amministrerà e li consegnerà ad una Società che sorgerà con i medesimi propositi oppure alla FTST. La risoluzione deve rispettare le linee guida della FST.
- 3 L'assemblea che decreterà lo scioglimento nominerà una commissione di liquidazione di tre membri, accompagnata da un membro della commissione cantonale di tiro competente, la quale chiuderà gli affari sociali e curerà la consegna del patrimonio e degli archivi come al presente articolo.
- 4 Questa nuova associazione deve appartenere alle stesse associazioni superiori per poter rilevarne i beni.
- 5 Se entro cinque anni dalla decisione di scioglimento non viene costituita una tale associazione, il patrimonio va dalla SMPP alla FTST che ne diventa proprietaria.

## **VI. Disposizioni finali**

### **Articolo 37 – Modifica statuto**

- 1 Il presente statuto può essere modificato dall'assemblea generale, a maggioranza secondo articolo 26, riservata l'approvazione della Federazione Ticinese delle Società di Tiro (FTST) e dell'Autorità militare cantonale.
- 2 Il relativo oggetto deve essere esplicitamente indicato all'ordine del giorno.
- 3 Eventuali proposte di modifica dello statuto devono essere presentate per iscritto al Comitato entro il 30 settembre.
- 4 Il Comitato le preavvisa e le sottopone alla seguente assemblea.

### **Articolo 38 – Uguaglianza dei sessi**

- 1 Se i termini utilizzati nel presente statuto si rapportano alle persone fisiche, l'uomo e la donna sono parificate.
- 2 Questa uguaglianza in diritto si applica ugualmente a tutti i regolamenti dell'associazione.

### **Articolo 39 – Abrogazione delle disposizioni esistenti**

- 1 Il presente statuto abroga tutti gli statuti precedenti esistenti, sempre che le disposizioni transitorie non prevedano altrimenti.

#### **Articolo 40 – Disposizioni transitorie**

- <sup>1</sup> Se, con l'entrata in vigore del presente Statuto, sorgono contraddizioni e questioni di interpretazione rispetto ai precedenti regolamenti, il Comitato deciderà a sua discrezione e tenendo conto di eventuali disposizioni della FST.
- <sup>2</sup> Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Comitato adatterà i precedenti regolamenti dell'Associazione, al presente nuovo Statuto e di metterli in vigore di conseguenza.

#### **Articolo 41 – Approvazione ed entrata in vigore**

- <sup>1</sup> Il presente statuto è stato approvato il 17 marzo 2023 dall'assemblea generale ordinaria dell'associazione tenutasi a Giubiasco.
- <sup>2</sup> Entra in vigore immediatamente con riserva di approvazione da parte delle Istanze superiori.

SOCIETÀ TIRATORI DEL CIRCOLO DI GIUBIASCO

Il Presidente:

Il Segretario:

Ilvo Junghi

Doriano Junghi

Giubiasco, il 17 marzo 2023

Approvato dalla

FEDERAZIONE TICINESE DELLE SOCIETÀ DI TIRO

Il Presidente:

La Segretaria:

Doriano Junghi

Ivana Moretti

Giubiasco, il 5 aprile 2023

Approvato dalla

SEZIONE DEL MILITARE E DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

Il Caposezione:

Il Comandante di circondario:

ten col SMG Ryan Pedevilla

uff spec Stefano Fedele

Bellinzona, il .....